

**DETERMINAZIONE DSAI/6/2022/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI RICHIESTA  
DI CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 31 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/2004 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante il Testo Integrato Morosità Gas e s.m.i. (di seguito: TIMG) e s.m.i.;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 138/04 l’Autorità ha adottato garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete, regolando, tra l’altro, le situazioni di mancata coincidenza tra l’utente del servizio di distribuzione e la controparte commerciale;
- segnatamente, l’articolo 27bis della predetta deliberazione reca la disciplina applicabile nel caso in cui l’utente della distribuzione e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest’ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1);
- in tali casi, la regolazione stabilisce:
  - i) il divieto per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna (art. 27bis, comma 2);
  - ii) la facoltà per l’utente della distribuzione di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto del contratto al SII (Sistema Informativo Integrato) (art. 27bis, comma 3);
- il citato *divieto* per l’utente della distribuzione di chiedere la chiusura del punto di riconsegna con conseguente sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di gas naturale e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore;
- per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell’utente della distribuzione che, allo scopo di ottenere l’adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura);
- del resto, l’utente della distribuzione dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest’ultima;
- in tale caso, la deliberazione 138/04, a tutela del cliente finale, ha previsto da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest’ultimo (art. 27bis, comma 5) e, dall’altro lato, nelle more dell’attivazione dei servizi di ultima istanza, l’efficacia delle clausole del contratto risolto tra utente della distribuzione e controparte commerciale “*necessarie ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai suddetti punti di riconsegna*” (art. 27bis, comma 4);
- anche la *ratio* delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il TIMG l’Autorità ha disciplinato la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale;
- segnatamente, l’articolo 4 comma 1 del TIMG prevede che, ai fini della disalimentazione dei punti di riconsegna, l’esercente la vendita sia tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC;
- ai sensi della predetta disposizione, nella costituzione in mora devono essere almeno indicati, tra l’altro: il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la decorrenza dello stesso; il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di distribuzione provvederà a inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 stabilisce, con riferimento ai termini di cui al comma 1, che:
  - l’intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 1, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura di cui al comma 1, lettera b) non possa essere inferiore a 3 giorni lavorativi;
  - il termine minimo di cui al comma 1 lettera b) decorso il quale l’utente del servizio di distribuzione può inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, non possa essere, ai sensi dell’articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020, inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 1.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con PEC del 6 ottobre 2021 (prot. 37009) Italiana Energia Gas e Luce S.r.l., in qualità di controparte commerciale per la fornitura di gas naturale su alcuni punti di riconsegna aventi come utente della distribuzione New Energy Gas e Luce S.r.l. (di seguito anche: UdD), ha inviato a quest’ultima e per conoscenza all’Autorità la comunicazione con la quale diffidava New Energy Gas e Luce S.r.l ad interrompere immediatamente le richieste di sospensione della fornitura, nonché ad adoperarsi per riattivare le forniture già sospese, con riferimento ai punti di riconsegna relativi a clienti non morosi, aventi come controparte commerciale la medesima Italiana Energia Gas & Luce S.r.l.;
- successivamente, sono pervenute all’Autorità altre segnalazioni da parte di clienti finali e di un’impresa di distribuzione (acquisite con prot. 37074 del 7 ottobre 2021 e prot. 37196 e 37208 del 8 ottobre 2021) in merito a richieste di sospensione della fornitura per morosità che New Energy Gas e Luce S.r.l., in qualità di UdD, avrebbe richiesto al gestore di rete competente, malgrado i clienti finali titolari dei punti di riconsegna non fossero morosi;

- pertanto, in data 11 e 12 ottobre 2021 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità ha inviato due richieste urgenti di chiarimenti (prot. 37455 e 37689) a New Energy Gas e Luce S.r.l. e, per conoscenza, alle due imprese di distribuzione interessate, in merito al comportamento oggetto delle richiamate segnalazioni, contestualmente intimando a New Energy Gas e Luce S.r.l. il ritiro delle richieste di sospensione della fornitura presentate per inadempimento della controparte commerciale, nonché, per i punti di riconsegna eventualmente già chiusi, la presentazione di richieste di riattivazione della fornitura, ed autorizzando altresì le imprese di distribuzione in conoscenza a procedere autonomamente qualora in possesso delle relative evidenze;
- con nota del 13 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 37877) New Energy Gas e Luce S.r.l. ha dato riscontro alle richieste, evidenziando, da un lato, di non conoscere i clienti finali associati alla controparte commerciale né la loro solvibilità, avendo sempre avuto esclusivamente rapporti con la controparte commerciale inadempiente e insolvente, e dall’altro lato, dichiarando che il caricamento delle richieste di sospensione per morosità sarebbe da imputare ad un errore del proprio operatore che non avrebbe inteso correttamente le disposizioni fornite, di caricamento massivo delle risoluzioni contrattuali; successivamente a tale errore ed alle segnalazioni ricevute, la società si sarebbe adoperata per ripristinare le utenze chiuse;
- tale ricostruzione della vicenda è stata, tuttavia, smentita da Italgas Reti S.p.A. con nota 15 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 38148), inviata per conoscenza anche a New Energy Gas e Luce S.r.l., dalla quale risulta che quest’ultima avrebbe, per sua stessa ammissione, proceduto alla richiesta massiva di sospensione della fornitura per morosità a fronte dell’insolvenza della controparte commerciale Italiana Energia Gas e Luce S.r.l.;
- a tale nota di Italgas Reti S.p.A. non è seguita alcuna replica da parte di New Energy Gas e Luce S.r.l.;
- da verifiche effettuate dagli Uffici tramite il SII, alla data del 1° febbraio 2022 non risultano punti di riconsegna associati a New Energy Gas e Luce S.r.l. aventi quale controparte commerciale Italiana Energia Gas e Luce S.r.l.; pertanto, allo stato, non ci sono evidenze della reiterazione della condotta contestata;
- alla luce di quanto sopra esposto, New Energy Gas e Luce S.r.l. risulterebbe avere chiesto la chiusura di punti di riconsegna per inadempimento della controparte commerciale, in violazione dell’art. 27bis, comma 2, della deliberazione 138/04.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in data 19 gennaio 2022 Italgas Reti S.p.A. ha inviato una nota a New Energy Gas e Luce S.r.l., quale utente della distribuzione, e all’Autorità (acquisita con prot. Autorità 2355), con la quale segnalava che per tre casi di richieste di sospensione della fornitura per morosità presentate dal predetto utente, non risultavano rispettati i termini all’uopo previsti dal TIMG per la costituzione in mora del

cliente finale e chiedeva pertanto all'Autorità indicazioni sulle azioni da intraprendere, sospendendo *medio tempore*, a scopo cautelativo, l'esecuzione delle richieste di sospensione;

- pertanto, in data 22 febbraio 2022 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti (prot. 7824) a New Energy Gas e Luce s.r.l., e per conoscenza a Italgas Reti S.p.A., in merito al comportamento tenuto dalla prima, oggetto della richiamata segnalazione, contestualmente intimando il ritiro delle richieste di chiusura dei punti di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità eventualmente presentate in contrasto con quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di costituzione in mora;
- successivamente, Italgas Reti S.p.A. con PEC del 24 febbraio 2022 (acquisita con prot. Autorità 8207) ha comunicato a New Energy Gas e Luce S.r.l. ed all'Autorità la reiterazione della condotta oggetto della precedente segnalazione, con riferimento ad ulteriori richieste di sospensione della fornitura per morosità presentate dal predetto utente della distribuzione, allegando altresì l'elenco dei punti di riconsegna acquisiti con *switching* da New Energy Gas e Luce S.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i quali quest'ultima aveva avanzato richieste di sospensione nel periodo fra il 18 gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022;
- da tale elenco risulterebbe evidente il mancato rispetto da parte di New Energy Gas e Luce S.r.l. del termine minimo, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), del TIMG, *non* inferiore a 40 giorni solari intercorrente tra la data della comunicazione di costituzione in mora e la richiesta all'impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per morosità;
- la suindicata richiesta urgente di chiarimenti dell'Autorità (prot. 7824) è rimasta priva di riscontro da parte di New Energy Gas e Luce S.r.l.;
- con atto del 17 febbraio 2022, iscritto nel Registro delle Imprese in data 2 marzo 2022, la società ha variato denominazione sociale da New Energy Gas e Luce S.r.l. a Capital Energy Consulting S.r.l.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Capital Energy Consulting S.r.l., già New Energy Gas e Luce S.r.l.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Capital Energy Consulting S.r.l., già New Energy Gas e Luce S.r.l., per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni in materia di richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione

- della fornitura e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
  3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
  7. di comunicare il presente provvedimento a Capital Energy Consulting S.r.l., già New Energy Gas e Luce S.r.l. (P.IVA 12641991000), mediante PEC all'indirizzo capitalenergyconsulting@legalpec.me e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 31 marzo 2022

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*